

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 278

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1998

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione delle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE e 86/278/CEE sulla politica in materia di rifiuti

Annunziata il 2 novembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione [COM(97) 0023 – C4-0368/97],

visto l'articolo 5 del trattato CE,

viste le sue precedenti risoluzioni dell'8 aprile 1992 sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa all'ambiente (1) e del 14 maggio 1997 sulla comunicazione della Commissione concernente l'attua-

zione della legislazione comunitaria in materia di ambiente (2),

vista la relazione della commissione per protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0235/98),

A. considerando il suo impegno per lo sviluppo sostenibile quale obiettivo prioritario dell'Unione europea,

B. considerando che l'applicazione efficace del diritto comunitario in materia di

(1) *G.U.* C 125 del 18 maggio 1992, pag. 122.

(2) *G.U.* C 167 del 2 giugno 1997, pag. 92.

ambiente è una condizione fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile,

C. considerando che uno smaltimento dei rifiuti che rispetti l'ambiente e una notevole riduzione del volume dei rifiuti stessi sono condizioni imprescindibili per una politica economica sostenibile e rispettosa dell'ambiente,

1. deplora che nessuno Stato membro abbia finora trasposto il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e che, di conseguenza, ciascuno Stato membro continui a definire in modo diverso concetti quali « rifiuti industriali », « rifiuti finali » « materie prime riciclate » e « rifiuti speciali »;

2. deplora le lacune e la mancanza di zelo mostrate dagli Stati membri nel recepire, attuare ed eseguire quanto disposto dalle direttive:

75/442/CEE (3), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti (4);

78/319/CEE (5), modificata dalla direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (6);

75/439/CEE (7), modificata dalla direttiva 87/101/CEE del 22 dicembre 1986, concernente l'eliminazione degli oli usati (8);

86/278/CEE, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (9);

3. ritiene che sia giunto il momento di regolamentare attraverso un regolamento la definizione di « rifiuti » in Europa;

4. chiede agli Stati membri:

a) di dare la priorità, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 75/439/CEE, modificata dalla direttiva 87/101/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, alla rigenerazione degli oli usati rispetto alla loro combustione, tenendo conto del fatto che il 90% di detti oli può essere riciclato;

b) di trasmettere alla Commissione, almeno per il periodo 1995-1997, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la normalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive e concernenti l'ambiente (10), le seguenti relazioni:

i) la relazione prevista dall'articolo 16 e dall'allegato VI della direttiva 91/156/CEE e dall'articolo 12 della direttiva 75/442/CEE;

ii) la relazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE;

iii) la relazione prevista dall'articolo 18 della direttiva 75/439/CEE nella versione della direttiva 87/101/CEE;

iv) la relazione prevista dall'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE,

che risultano indispensabili per il controllo dell'applicazione del diritto comunitario in materia di smaltimento dei rifiuti;

5. constata che la Commissione, a causa di queste gravi omissioni da parte degli Stati membri, non può svolgere il compito di guardiana dei trattati e del diritto comunitario che le spetta in virtù dell'articolo 155 del trattato CE;

6. esprime la sua soddisfazione per il fatto che la Commissione ha avviato, il 15 ottobre 1997, procedure di infrazione contro tredici Stati membri che non hanno adottato e/o notificato alla Commissione

(3) G.U. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 39.

(4) G.U. L 78 del 26 marzo 1991, pag. 32.

(5) G.U. L 84 del 31 marzo 1978, pag. 43

(6) G.U. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20.

(7) G.U. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23.

(8) G.U. L 42 del 12 febbraio 1987, pag. 43.

(9) G.U. L 181 del 4 luglio 1986, pag. 6

(10) G.U. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48.

disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti a norma dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE; accoglie favorevolmente l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione contro tre Stati membri che non hanno recepito completamente la direttiva 15/439/CEE, modificata dalla direttiva 87/101/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati;

7. chiede alla Commissione:

a) di proporre incentivi fiscali per il recupero degli oli usati nel quadro della prossima modifica della direttiva 75/439/CEE;

b) maggiore sistematicità nell'avvio automatico di procedure di infrazione contro gli Stati membri che non si siano conformati a tutte le disposizioni delle direttive, affinché la Commissione non debba prendere ogni volta una decisione politica in materia;

c) e al Consiglio di far propri, nella prossima revisione del regolamento (CEE) n. 1210/90, del Consiglio, sull'istituzioni dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (11), gli emendamenti contenuti nel suo parere del 18 febbraio 1998 (12) volti a permettere all'Agenzia europea per l'ambiente di:

i) fornire dati e informazioni sullo stato di applicazione della legislazione comunitaria relativa allo smaltimento di rifiuti negli Stati membri;

ii) intensificare la sua collaborazione con la rete IMPEL e sostenerne il lavoro;

d) di trasmettergli trimestralmente un elenco delle cause contro gli Stati membri inadempienti avviate dinanzi alla Corte di giustizia, nonché un elenco delle cause già trattate dalla Corte e delle pene pecuniarie inflitte dalla stessa;

e) di collegare il sostegno finanziario per la gestione dei rifiuti per i paesi candidati alle attuali esigenze dell'UE in materia di rifiuti;

8. torna a chiedere a Commissione e Consiglio di codificare il diritto comunitario in materia di ambiente, al fine di migliorarne la coerenza e la trasparenza;

9. richiama l'attenzione degli Stati membri sulla credibilità dell'Unione europea, in particolare nei confronti degli Stati candidati, che dipende in gran misura dal modo in cui la sua legislazione viene recepita e dalla misura in cui viene applicata;

10. manifesta l'intenzione, nel caso di flagrante violazione della legislazione comunitaria sui rifiuti, di invitare i Ministri responsabili degli Stati membri in questione a partecipare a riunioni della commissione per l'ambiente perché vi illustrino la loro politica;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamentari e governi degli Stati membri.

(11) G.U. L 120 dell'11 maggio 1990, pag. 1

(12) G.U. C 80 del 16 marzo 1998, pag. 134.

DAVID MARTIN
Vicepresidente